



COMUNICATO UFFICIALE N.106

**106/1**

La Commissione Accordi Economici, nelle riunioni tenute a Roma il 24/25 Ottobre 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Alberto RECCOLANI/A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929

Con reclamo datato 12.05.2013 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Reccolani Alberto chiedeva la condanna della S.S.D. Riccione 1929 al pagamento della somma di € 4.687,50 dovuta per le prestazioni sportive svolte relativamente al periodo 27.10.2012 al 17.12.2012, sulla base dell'Accordo Economico sottoscritto in data 27.10.2012; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. In data 18.06.2013 la società controinteressata inviava alla C.A.E. le proprie controdeduzioni al reclamo del sig. Reccolani Alberto ricevuto in data 18.05.2013, eccependo la mancata definizione di qualsivoglia valido Accordo Economico.

La C.A.E. rileva come l'art. 25 bis, comma 5° Regolamento L.N.D. stabilisce che *la parte resistente può inviare, con le stesse modalità del reclamante, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventualmente entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In difetto l'inammissibilità della costituzione viene rilevata d'ufficio.*

Nel caso concreto, come detto, S.S.D. Riccione 1929 ha inviato la propria memoria di costituzione in data 18.06.2013 (poi pervenuta alla C.A.E. in data 21.06.2013).

E' pertanto evidente come la memoria di costituzione sia stata inviata a mezzo raccomandata il 31° giorno successivo a quello di ricevimento del reclamo, con la conseguenza dell'inammissibilità della stessa per violazione del disposto dell'art. 25 bis, comma 5°, Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Riccione Calcio 1929 S.S.D. r.l. a corrispondere al sig. Reccolani Alberto la somma di € 4.687,50, dovuta per le prestazioni sportive svolte relativamente al periodo 27.10.2012 al 17.12.2012, sulla base dell'Accordo Economico sottoscritto in data 27.10.2012.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele CHIARINI/A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929

Con reclamo datato 10.05.2013 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Chiarini Daniele chiedeva la condanna della S.S.D. Riccione 1929 al pagamento della somma di € 7.500,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. In data 21.06.2013 la società controinteressata inviava le proprie controdeduzioni alla C.A.E., contestando la pretesa creditoria del calciatore, sulla base della presunta risoluzione del rapporto discendente dalla stipulazione dell'Accordo Economico, avvenuta per colpa del sig. Chiarini. Tale assunto veniva contestato dal calciatore attraverso la propria memoria di replica trasmessa in data 27.06.2013. La Commissione rileva come la S.S.D. Riccione 1929 non abbia contestato l'esistenza del proprio debito nei confronti del sig. Chiarini per l'intera somma oggetto dell'Accordo Economico pari a € 7.500,00. La stessa si è limitata ad eccepire genericamente la risoluzione del rapporto sportivo per non meglio precisate condotte che il calciatore avrebbe tenuto nello svolgimento della propria prestazione. Tale eccezione non risulta fornita di alcun sostegno probatorio; d'altro canto come detto la società non contesta la circostanza che alcuna somma sia stata versata al calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Riccione Calcio 1929 S.S.D. r.l. a corrispondere al sig. Chiarini Daniele la somma di € 7.500,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 3) RICORSO DEL CALCIATORE Henry Okoroji NDUBUEZE/S.S.COMPR.MONTALTO UFFUGO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/07/2013 il sig.Henry Okoroji NDUBUEZE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €24.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €13.275,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €10.725,00

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO al pagamento in favore del sig. Henry Okoroji NDUBUEZE della somma di €.10.725,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PANSERA/S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 5/07/2013 il sig. Andrea PANSERA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.7.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Andrea PANSERA della somma di €.8.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Dario MARTINO/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 6/07/2013 il sig. Dario MARTINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di

€.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.1.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.800,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Dario MARTINO della somma di €.2.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo UBALDI/A.S.TODI CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 6/07/2013 il sig. Riccardo UBALDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.TODI CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2.800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.TODI CALCIO al pagamento in favore del sig. Riccardo UBALDI della somma di €.3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele RICCI/S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/07/2013 il sig.Gabriele RICCI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Gabriele RICCI della somma di €.4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VARCHETTA/S.P.AMITERNINA SCOPPITO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/08/2013 il sig.Alessandro VARCHETTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.P.AMITERNINA SCOPPITO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.200,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.P.D.AMITERNINA SCOPPITO al pagamento in favore del sig.Alessandro VARCHETTA della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Cristian MATRUNDOLA/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/06/2013 il sig.Cristian MATRUNDOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Cristian MATRUNDOLA della somma di €.1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

10)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano STEFANELLI/S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2013 il sig.Stefano STEFANELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.2.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.250,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Stefano STEFANELLI della somma di €.5.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo

versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11RICORSO DEL CALCIATORE Manuel /MARANI/S.SD.RICCIONE CALCIO 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2013 il sig.Manuel MARANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €3.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.900,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Manuel MARANI della somma di €3.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 12RICORSO DEL CALCIATORE Saverio SASSO/A.S.D.BATTIPAGLIESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/06/2013 il sig.Saverio SASSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BATTIPAGLIESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €4.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.000,00. Le parti, presenti all'udienza del 24 Ottobre 2013, hanno firmato un atto di conciliazione della controversia.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CALABRESE/A.S.D.ISERNIA F.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/06/2013 il sig.Giuseppe CALABRESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2.700,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.300,00.

La Società in violazione a quanto disposto dalla Scrivente Commissione in data 15/10/2013, faceva pervenire la documentazione richiesta (ricevute liberatorie a firma del ricorrente) tramite fax in data 24/10/2013 (data dell'udienza) e non in originale, non riuscendo ad accertare la veridicità delle stesse.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig.Giuseppe CALABRESE della somma di €.4.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Daniel FERRARIO/U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/08/2013 il sig.Daniel FERRARIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente che in data 29/10/2013 la Società faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal calciatore allegando alla stessa copia del documento del ricorrente..

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano DI BERARDINO/POL.OLYMPIA AGNONESE A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/08/2013 il sig.Stefano DI BERARDINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.OLYMPIA AGNONESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €5.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.OLYMPIA AGNONESE A.S.D. al pagamento in favore del sig.Stefano DI BERARDINO della somma di €2.500,00 .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BOCCOLINI/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/05/2013 il sig.Alessandro BOCCOLINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €22.980,00 totale relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Si rileva preliminarmente che il calciatore in data 22 Ottobre 2013, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LONGO/POL.GAETA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2013 il sig.Luigi LONGO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.GAETA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di non aver

percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.GAETA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Luigi LONGO della somma di €5.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso CARUSO/A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/07/2013 il sig. Alfonso CARUSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società in data 1/08/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma prive di indicazioni concrete utili a dimostrare un parziale o totale pagamento del calciatore.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alfonso CARUSO della somma di €10.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Davide MAIMONE/A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/07/2013 il sig.Davide MAIMONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società in data 1/08/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma prive di indicazioni concrete utili a dimostrare un parziale o totale pagamento del calciatore.Le parti sono presenti all'udienza del 24/10/2013.La Società offre come transazione della controversia la somma di €.2000,00, ma la stessa viene rifiutata dal ricorrente

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.. al pagamento in favore del sig.Davide MAIMONE della somma di €.4.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Daniele GRAMACCI/U.S.ANCONA 1905 S.r.l.

Con Racc.A.R. in data 21/08/2013 il sig.Daniele GRAMACCI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.ANCONA 1905 S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.4.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00.

La Società in data 19/09/2013 presentava le proprie contro deduzioni in merito, allegando alle stesse un atto di quietanza a firma del calciatore.

Lo stesso, in data 1/10/2013, tramite il proprio legale, replicava alle difese della Società, disconoscendo sia il contenuto che la firma apposta sul documento presentato dalla controparte.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. sospende ogni giudizio in ordine al reclamo avanzato dal Sig.Daniele GRAMACCI nei confronti della Società U.S.ANCONA 1905 S.r.l. trasmettendo gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. onde poter accertare

quanto denunciato dal calciatore e mettere la C.A.E. in condizione di poter emettere una propria decisione.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Simone ERAMO/U.S.ANCONA 1905 S.r.l.

Con Racc.A.R. in data 21/08/2013 il sig.Simone ERAMO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.ANCONA 1905 S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.10.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.000,00.

La Società in data 19/09/2013 presentava le proprie contro deduzioni in merito, allegando alle stesse un atto di quietanza a firma del calciatore.

Lo stesso, in data 25/09/2013, tramite il proprio legale, replicava alle difese della Società, disconoscendo sia il contenuto che la firma apposta sul documento presentato dalla controparte.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. sospende ogni giudizio in ordine al reclamo avanzato dal Sig.Daniele GRAMACCI nei confronti della Società U.S.ANCONA 1905 S.r.l. trasmettendo gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. onde poter accertare quanto denunciato dal calciatore e mettere la C.A.E. in condizione di poter emettere una propria decisione.

22)RICORSO DEL CALCIATORE Samuele DRAGONI/A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/07/2013 il sig.Samuele DRAGONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.3.750,00 maturata fino a Dicembre 2012 in quanto poi svincolato. La Società in data 1/08/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma prive di indicazioni concrete utili a dimostrare un parziale o totale pagamento del calciatore

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.. al pagamento in favore del sig.Samuele DRAGONI della somma di €.3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni

(trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio CARDARELLI/S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/082013 il sig.Alessio CARDARELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.9.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alessio CARDARELLI della somma di €.9.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24)RICORSO DEL CALCIATORE Santo MATINELLA/A.S.D.RIBERA 1954

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/082013 il sig.Santo MATINELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIBERA 1954 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.746,37 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.4.425,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.10.321,37

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIBERA 1954 al pagamento in favore del sig.Santo MATINELLA della somma di €.10.321,37. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata,

subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio DEMASI/U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/08/2013 il sig.Fabio DEMASI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13  
Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale prevista dall'accordo economico.  
Si rileva preliminarmente che in data 29/10/2013 la Società faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal calciatore, allegando copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.  
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

26)RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo FERRE'/U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/09/2013 il sig.Jacopo FERRE' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13  
Precisando di aver percepito rate per €300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.700,00.  
Si rileva preliminarmente che in data 29/10/2013 la Società faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.  
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

27)RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo PELLEGATTA/U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/08/2013 il sig.Fabio DEMASI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13  
Precisando di aver percepito rate per €1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.000,00.

Si rileva preliminarmente che in data 29/10/2013 la Società faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal calciatore, allegando copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

28) RICORSO DEL CALCIATORE Simone BERARDI/U.S.PALESTRINA 1919 S.S.A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/08/2013 il sig. Simone BERARDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 S.S.A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per € 14.980,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 10.842,00.

Si rileva preliminarmente che in data 29/10/2013 la Società faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal calciatore, allegando copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

29) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LE PIANE/NUOVO COSENZA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/08/2013 il sig. Luigi LE PIANE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVO COSENZA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 16.850,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per € 10.250,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 6.600,00.

Si rileva preliminarmente che in data 24/10/2013 la Società faceva pervenire una quietanza liberatoria a firma del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

30) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano CARDAZZI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 31/08/2013 il sig. Stefano CARDAZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la

corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.3.800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.200,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Stefano CARDAZZI della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 31)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale IZZO/A.S.D.SARNESE 1926

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/07/2013 il sig.Pasquale IZZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SARNESE 1926 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.250,00 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SARNESE 1926 al pagamento in favore del sig.Pasquale IZZO della somma di 5.250,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

32)RICORSO DEL CALCIATORE Roberto BARBIERI/U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/07/2013 il sig.Roberto BARBIERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico.

Si rileva preliminarmente che in data 29/10/2013 la Società faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal calciatore, allegando copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

33)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore RIZZI/A.S.D.NARDO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/08/2013 il sig.Salvatore RIZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NARDO'CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €12.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 .

Precisando di aver percepito rate per €2.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €10.250,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.NARDO' CALCIO. al pagamento in favore del sig.Salvatore RIZZI della somma di €10.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

34)RICORSO DEL CALCIATORE Michele PATRINI/A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/08/2013 il sig.Michele PATRINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione

lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.3.411,29 maturata fino a Dicembre 2012 in quanto poi svincolato. La Società in data 5/08/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma prive di indicazioni concrete utili a dimostrare un parziale o totale pagamento del calciatore

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.. al pagamento in favore del sig.Michele PATRINI della somma di €3.411,29. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 35)RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio LO PICCOLO/A.S.D.LICATA 1931

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/08/2013 il sig. Fabrizio LO PICCOLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. LICATA 1931 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma da Lui quantificata in €5.500,00 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.LICATA 1931 al pagamento in favore del sig.Fabrizio LO PICCOLO della somma di €5.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

36)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo LIGA/A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/09/2013 il sig. Vincenzo LIGA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.A.C. PALAZZOLO ora A.S.P. SPORT CLUB SIRACUSA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma da Lui quantificata in €4.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti ( entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA al pagamento in favore del sig.Vincenzo LIGA della somma di €4.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

37)RICORSO DELLA CALCIATRICE Mimma FAZIO/S.S.LAZIO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 la sig.na Mimma FAZIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO C.F. al pagamento in favore della sig.na Mimma FAZIO della somma di €4.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

38)RICORSO DELLA CALCIATRICE Claudia CIARLO/S.S.LAZIO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 la sig.na Claudia CIARLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO C.F. al pagamento in favore della sig.na Claudia CIARLO della somma di €.2.400,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

39)RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina CASAROLI/A.S.D.NAPOLI C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/08/2013 la sig.na Valentina CASAROLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.600,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Valentina CASAROLI

della somma di €3.600,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 40)RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice BIANCHINI/U.S.D.C.F.REAL BARDOLINO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/08/2013 la sig.na Alice BIANCHINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D. C.F. REAL BARDOLINO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D. C.F. REAL BARDOLINO al pagamento in favore della sig.na Alice BIANCHINI della somma di €2.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 41)RICORSO DELLA CALCIATRICE Elisa CRIVELLARO U.S.D.C.F.REAL BARDOLINO

con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/08/2013 la sig.na Elisa CRIVELLARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D. C.F. REAL BARDOLINO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D. C.F. REAL BARDOLINO al pagamento in favore della sig.na Elisa CRIVELLARO della somma di €5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv. Fabio Galli

Publicato in Roma il 21 Novembre 2013

Il Segretario Generale  
Dott. Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D  
Rag. Carlo Tavecchio